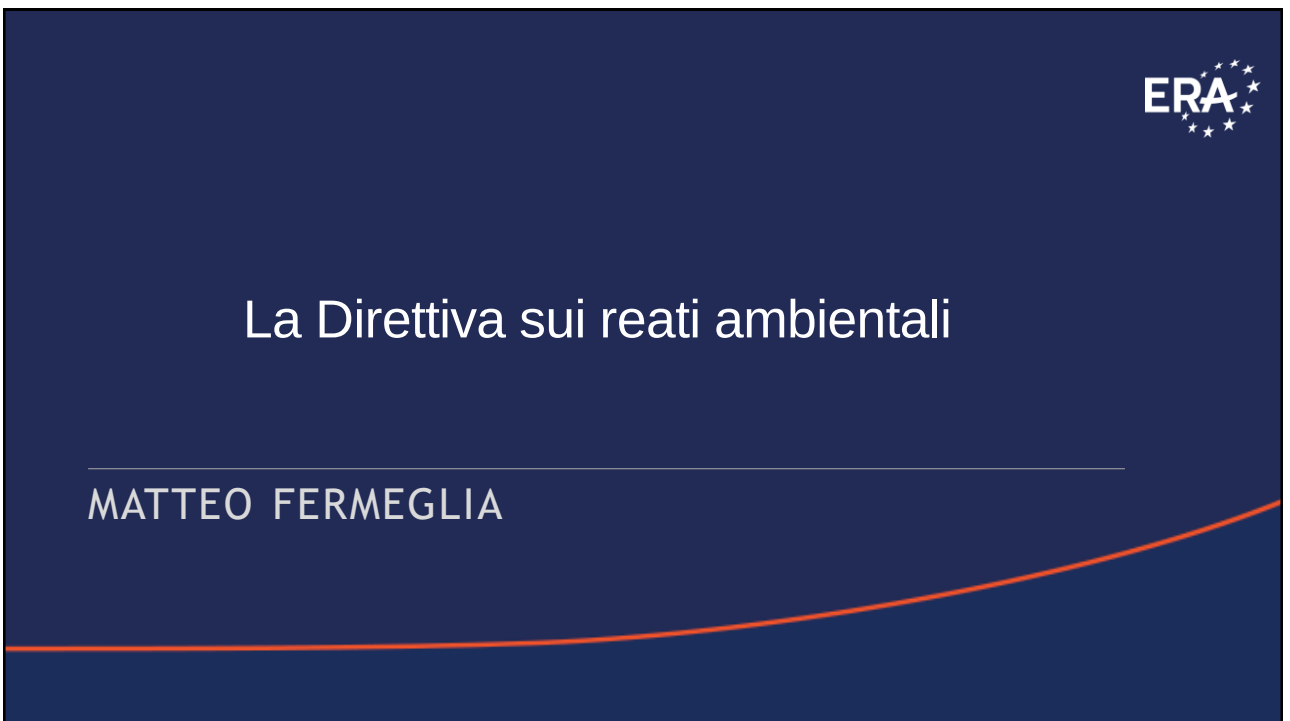




1



2



Agenda

1. La Direttiva 2008/99/CE
2. La valutazione della Direttiva 2008/99/CE e i problemi di implementazione
3. La nuova Direttiva 2024/1203/UE sui reati ambientali

3



1. Direttiva 2009/88/CE

1998 → Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale → 2003
→ Decisione Quadro sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

causa C-176/03, Commissione/Consiglio,

la CGUE ha accolto il parere della Commissione e ha annullato la suddetta decisione, sottolineando che il fatto che la Comunità non goda di alcun potere diretto nel campo del diritto penale non impedisce alla Comunità stessa di adottare misure che riguardano il diritto penale degli Stati membri, quando l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive è necessaria per combattere i reati ambientali gravi e dato il carattere essenziale della protezione dell'ambiente come obiettivo comunitario

Causa C-440/05, Commissione/Consiglio

in via di principio, la legislazione penale e quella processuale penale non rientrano nella competenza della Comunità. Tuttavia, il legislatore comunitario può imporre agli Stati membri l'obbligo di introdurre sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme che emana a tutela dell'ambiente, quando ciò sia misura indispensabile per combattere gravi danni ambientali.

“per quanto riguarda invece la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali applicabili, occorre evidenziare che questa non rientra nella competenza della Comunità, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione” (punto 70).

Art. 83(2) TFEU → base giuridica per la nuova Direttiva

4



Direttiva 2008/99/CE

4 obiettivi specifici:

1. Creare condizioni di parità per quanto riguarda i reati penali e i relativi sistemi sanzionatori e prevenire i paradisi sicuri per affrontare adeguatamente gli effetti negativi dei reati ambientali che si estendono oltre i confini degli Stati membri.
2. Garantire un sistema dissuasivo, attraverso sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate.
3. Proteggere le imprese che operano in modo corretto e ridurre il commercio illegale di prodotti dannosi per l'ambiente (come le spedizioni illegali di rifiuti) e il traffico di animali selvatici.
4. Migliorare la cooperazione giudiziaria per affrontare in modo più efficace la dimensione transfrontaliera dei reati ambientali.

5



Direttiva 2008/99/CE

Gli Stati membri hanno l'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il diritto dell'UE sia applicato e fatto rispettare in modo efficace e che sia raggiunto il suo *effetto utile*. Essi devono garantire che le violazioni del diritto dell'UE siano sanzionate a condizioni, sia procedurali che sostanziali, analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale di natura e importanza simili e che, in ogni caso, rendano la sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva ([causa C-304/02 Commissione/Francia](#)).

La Direttiva richiede l'utilizzo di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

6



➤ **Sanzioni efficaci**

- L'efficacia di una sanzione penale è legata alla capacità di raggiungere l'obiettivo normativo dell'Unione, considerando anche le concorrenti sanzioni amministrative e accessorie.

➤ **Sanzioni proporzionate**

- Le sanzioni penali riflettono adeguatamente la gravità della violazione e non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo desiderato
- Art. 49(3) Carta Diritti Fondamentali UE → Proporzionalità della sanzione penale
- Il giudice può disapplicare norma nazionale che imponga sanzioni sproporzionate (Causa C-205/20, NE)

➤ **Sanzioni dissuasive**

- Le sanzioni penali devono impedire all'autore di ripetere il reato e impediscono ad altri potenziali autori di commettere un reato simile. È inoltre importante che le sanzioni superino i benefici/guadagni attesi dall'autore del reato.

7



Direttiva 2008/99/CE: Struttura

- Art. 3: Infrazioni
- Art. 5: Sanzioni
- Art. 6: Responsabilità delle persone giuridiche
- Art. 7: Sanzioni per le persone giuridiche
- Allegato: normativa UE di riferimento in materia di anti-giuridicità della condotta
 - Superato nella nuova Direttiva, che prevede invece la violazione di:
 - a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; o
 - b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione.

8

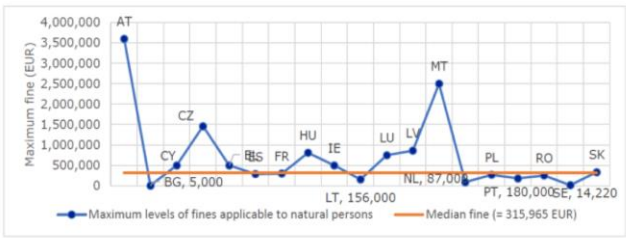
2. Valutazione della Direttiva 2008/99/CE (2020)



Approach to transposition	Member States
Transposition in Criminal Code	BG ⁷⁵ CZ, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, PL, PT, SI, SK
Transposition in environmental legislation	BE, DK, FR, IE, LU, SE
Combined approach Specific Act	AT, DE, IT, NL, RO ⁷⁶ UK CY, EL, MT

- Definizioni poco chiare di reato ambientale che possono ostacolare indagini, azioni penali e cooperazione transfrontaliera efficaci
- Livelli di sanzione non sono sufficientemente efficaci e dissuasivi in tutti gli Stati membri
- Livelli massimi di sanzione previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri variano notevolmente e spesso non sono dissuasivi.
- Insufficiente cooperazione transfrontaliera
- Mancanza di dati statistici
- Catena di enforcement inefficace (individuazione, indagine, azione penale, condanna)

9



La norme sanzionatorie vigenti istituite a norma della direttiva 2008/99/CE e della legislazione ambientale settoriale non sono state sufficienti a garantire la conformità con il diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente. Tale conformità dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che corrispondano alla gravità dei reati e che esprimano maggiore riprovazione sociale rispetto all'uso delle sanzioni amministrative (Considerando

10



Verso la nuova Direttiva

- Risoluzione del Parlamento Europeo sulla responsabilità delle persone giuridiche per violazione di sanzioni penali contro l'ambiente (2021)
- Proposta di Direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (2021)
- Adozione ed entrata in vigore della nuova Direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (Aprile-Maggio 2024), Dir. 2024/1203/UE

11



3. Direttiva 2024/1203/UE

Sei obiettivi:

1. Chiarire i termini utilizzati nelle definizioni di reato ambientale che lasciano troppo spazio all'interpretazione (ad esempio "danno sostanziale").
2. Aggiornare la direttiva introducendo nuovi settori della criminalità ambientale nel suo ambito di applicazione.
3. Definire i tipi e i livelli di sanzioni per i reati ambientali.
4. Promuovere indagini e azioni penali transfrontaliere.
5. Migliorare il processo decisionale informato in materia di criminalità ambientale migliorando la raccolta e la diffusione di dati statistici secondo norme comuni in tutti gli Stati membri.
6. Migliorare l'efficacia delle catene nazionali di applicazione delle norme.

12



Direttiva 2024/1203/UE

Nuovi reati (articolo 3):

- **commercio illegale di legname;**
- esaurimento delle risorse idriche;
- gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;
- inquinamento provocato dalle navi;
- “reati qualificati”, ovvero quelli che portano a:
 - a) distruzione di un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevoli o di un habitat all'interno di un sito protetto o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi, a tale ecosistema o habitat;
 - b) o danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque.

Puniti anche l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso (Articolo 4)

13



Direttiva 2024/1203/UE

Nuovi reati (articolo 3):

➤ **commercio illegale di legname (lett. p):**

“l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti pertinenti, in violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115, salvo laddove tali condotte riguardino una quantità trascurabile”

Per valutare se la quantità di un prodotto interessato o di una materia prima interessata associata alla deforestazione o al degrado forestale, di cui al regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio sia trascurabile, gli Stati membri potrebbero tenere conto, ad esempio, della quantità del prodotto o della materia prima interessata espressa in massa netta o, se del caso, in volume o in una serie di elementi, o se l'entità dell'attività in questione sia trascurabile in termini di quantità. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri potrebbero inoltre tenere conto, se del caso, di altri elementi elencati nella presente direttiva per taluni reati, tra cui lo stato di conservazione delle specie interessate o i costi di ripristino dell'ambiente (Considerando 20) → Art 3(8)

14



Direttiva 2024/1203/UE

Sanzioni minime

Persone fisiche (Articolo 5):

- Pena massima di almeno 3, 5, 8 o 10 anni di reclusione (a seconda del tipo di Condotta)
- Sanzioni accessorie, tra cui: Ripristino dell'ambiente; Risarcimento del danno
- Sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità della condotta e alle circostanze personali finanziarie e di altra natura della persona fisica interessata.
- Interdizioni a finanziamenti pubblici, pubblici uffici ecc.

15



Direttiva 2024/1203/UE

Sanzioni minime

Persone giuridiche (Articolo 7):

- 3 o 5% del fatturato mondiale totale nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o a quello in cui è stata adottata la decisione di irrogare la sanzione pecuniaria
- 24.000.000-40.000.000 EUR
- Obbligo di ripristino/risarcimento del danno
- Interdizioni a finanziamenti pubblici, pubblici uffici, provvedimenti di scioglimento, obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza, ecc.

16



Direttiva 2024/1203/UE

Circostanze aggravanti (Articolo 8):

- il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
- il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti da parte dell'autore del reato;
- il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
- l'autore del reato è stato in precedenza condannato con sentenza definitiva per reati della stessa indole di quelli di cui all'articolo 3 o 4;
- il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente, nella misura in cui tali benefici o spese possano essere determinati;
- l'autore del reato ha distrutto prove o minacciato i testimoni o i denunciati;
- il reato è stato commesso in una zona classificata come zona di protezione speciale/SIC/ZPS

17



Direttiva 2024/1203/UE

Circostanze attenuanti

- l'autore del reato ripristina l'ambiente allo stato precedente, se tale ripristino non è un obbligo ai sensi della direttiva 2004/35/CE, o, prima dell'avvio di un'indagine penale, adotta misure volte a ridurre al minimo l'impatto e l'entità del danno o a porvi rimedio;
- l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
 - a) identificare o consegnare alla giustizia altri autori del reato;
 - b) acquisire elementi di prova.

18



Direttiva 2024/1203/UE

Prescrizione (Articolo 11)

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 4 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente (comma 1).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevedere un termine di prescrizione che consenta l'esecuzione delle sanzioni imposte a seguito di una condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 3 e 4 per un periodo di tempo sufficiente dopo tale condanna (comma 2).

19



Direttiva 2024/1203/UE

Prescrizione - Termini (Articolo 11)

Comma 1:

almeno dieci anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno dieci anni di reclusione;

almeno cinque anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno cinque anni di reclusione;

almeno tre anni dalla commissione del reato per i reati punibili con una pena massima pari ad almeno tre anni di reclusione.

Comma 2:

➤ Almeno 3/5/10 anni dalla sentenza definitiva (a seconda della pena detentiva)

20



Direttiva 2024/1203/UE

Altre disposizioni

- Competenza giurisdizionale (Articolo 12)
- Strumenti investigativi (Articolo 13) e condivisione dei dati statistici (Articolo 22)
- Protezione dei whistleblower (Articolo 14)
- Pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia (Articolo 15)
- Prevenzione, informazione e formazione (Articoli 16-18)
- Risorse (Articolo 17)
- Cooperazione tra Stati membri e cooperazione tra autorità competenti (Articoli 19-20)
- Strategia nazionale (Articolo 21)



Lotta alla criminalità organizzata

Environmental Compliance and Governance Forum

- Sezione specializzata su reati ambientali

Piattaforma EMPACT (piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali)

 Arrests	 Value of Seizures	 Assets/Other seizures	 Investigations initiated	 Victims identified
3. Environmental crime				
401	> € 15 000 000	334 620 tons of waste illicitly traf-ficked (plastic, metal E-Waste, ELV, textiles, paper and mixed waste, 3 vessels); 639 980.2 kg of F-gases worth € 12 529 302.16; 1 255 kg of glass eels (value € 1.9 million) ; 55 855 kg sea products (value € 231 500); 1 023 CITES items (among those: 5 elephant tusks, 386 birds, 15 parrot eggs, 16 rhino horns, 186 shark fins, 72 turtles, 37 reptiles, 113 coral items, 179 butterflies, 14 mammals); 3 786 birds of European wildlife or CITES protected; 15.87 kg of sea snails and shells ; 11 backhoes; 2 mining engines; 2 mining ships; 9 vehicles	234	



Grazie per l'attenzione!
